



Data 21/01/2013 | Protocollo N° 29089 | Class.: E. 910.04.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Recepimento Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma. DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012.

Preg.mi Signori
Direttori Generali
Direttori dei Servizi Sociali
Responsabili Servizi Età Evolutiva
Aziende Ulss del Veneto

Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Segretario Sezione Triveneta
SINPIA

Al Presidente Ordine Psicologi del
Veneto

Al Presidente/Direttore
ANCI Veneto

Al Presidente della
Conferenza Regionale Permanente
per la Programmazione Sanitaria
e Socio Sanitaria

Al Presidente
Associazione Italiana Dislessia
Coordinamento Veneto

Al Presidente
Federazione Logopedisti Italiani

Al Comitato Tecnico-Scientifico
per il monitoraggio e la verifica
dell'applicazione a livello locale della
LR n. 16/2010 e del Piano Operativo
2011

Con accordo sancito il 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. ha approvato le "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)" ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico".



Va premesso che la materia era già stata ampiamente regolamentata nella Regione del Veneto, con modalità che hanno anticipato l'Accordo Stato-Regioni in oggetto, in attuazione della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 *"Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale"*, in particolare con la DGR n. 860 del 21 giugno 2011 di approvazione del Piano operativo per l'anno 2011.

Con provvedimento di Giunta Regionale DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 sono state aggiornate le indicazioni approvate con DGR n. 860 del 21 giugno 2011 alla luce dell'Accordo Stato-Regioni recante *"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)"*, stabilendo quanto segue:

1. la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene. Il completamento dell'iter diagnostico richiede al massimo 6 mesi.
2. La diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia. Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, oggetto di una specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente ed in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, nelle more dell'adozione dei protocolli regionali, di cui all'at. 7 della medesima legge.
3. I servizi pubblici del sistema sanitario nazionale tenuti di norma ad effettuare la valutazione ed emettere la diagnosi di DSA, anche per i soggetti maggiorenni, sono i Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva mediante l'equipe multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età. Tale personale sanitario è adeguato agli standard professionali di qualità, previsti dai relativi profili professionali e dal proprio Codice Deontologico, con riferimento alle indicazioni contenute nella DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 *"Linee Guida per il Servizio Distrettuale Età Evolutiva"*.
4. La diagnosi di DSA è di norma emessa da neuropsichiatri infantili o da psicologi, i quali sono dipendenti dai servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati iscritti in un apposito Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA tenuto a cura del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
5. I servizi privati che possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA sono: i servizi accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 ovvero i servizi che hanno ottenuto l'attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale ai sensi della DGR 2849 del 12 settembre 2006;
6. I servizi privati, di cui al punto precedente, devono esibire, oltre alla dichiarazione di accreditamento o di attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale, i seguenti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA:
 - documentata esperienza e formazione nell'attività diagnostica dei DSA almeno triennale per i professionisti che emettono la diagnosi di DSA; nel caso degli psicologi per documentata esperienza e formazione si intende: partecipazione ad uno specifico percorso formativo post laurea relativi a tematiche inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR; esperienza clinica, anche in modalità di frequenza volontaria, di tirocinio e supervisione, di 500 ore documentata nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento nonché aggiornamento nel settore specifico tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio;



- disponibilità di una equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
 - dichiarazione di impegno a rispettare le *Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA* (2007) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità (2011), in merito:
 - a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della *Consensus Conference* (2007) e del suo aggiornamento, nonché della *Consensus Conference* dell'ISS (2011);
 - c) alla multidisciplinarietà.
7. La procedura per l'iscrizione e la conferma nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA prevede:
- a. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti e alleggi copia delle relative evidenze, con cadenza biennale, su apposito modello reperibile nel sito sotto indicato, alla sezione salute mentale;
 - b. La presentazione di una Rendicontazione annuale sulle diagnosi effettuate (per età sesso e provenienza territoriale) ogni anno a partire dal termine del primo anno di iscrizione nell'Elenco.
8. nelle more del completamento delle procedure previste dal presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale possono provvedere alla convalida della diagnosi di DSA effettuata da professionisti privati qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente, compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, e nel rispetto degli standard riconosciuti in questo;
9. la diagnosi di DSA viene emessa dai servizi pubblici e dai servizi privati iscritti nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA utilizzando il modello allegato alla DGR 2723/2012.

Il provvedimento DGR n. 2723/2012, comprensivo dell'allegato Modello per la diagnosi di DSA e la dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione e la conferma nell'Elenco dei servizi privati abilitati, sono reperibili nel sito www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Programmazione+Socio+Sanitaria sezione salute mentale.

In allegato si trasmette la tabella contenete i codici ICD-10 che dovranno essere utilizzati per la diagnosi DSA.

Cordiali saluti.

Servizio Tutela Salute Mentale
Il Dirigente
Lorenzo Rampazzo

Servizio Tutela Salute Mentale
Dirigente Lorenzo Rampazzo
Tel. 041-2793414 - 3490 – Fax 041-2793425
e-mail: salutementale@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Programmazione+Socio+Sanitaria

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30125 Venezia
Tel 041/2793500-3441 – Fax 041/2793599